

X.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1887

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Comunicazione di un sunto di petizioni, di un elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di novembre, e di un messaggio del ministro di grazia e giustizia che invita il Senato a nominare due commissari del Consiglio d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma — Resoconto del presidente del ricevimento della Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re l'Indirizzo in risposta al discorso della Corona — Annunzio della morte e commemorazione del senatore Ferrero — Parole del senatore Mezzacapo e del ministro delle finanze — Annunzio d'interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica, intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori degli istituti scolastici che, da comunali e provinciali, vennero convertiti in istituti governativi — Dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Istituzione di una scuola normale in Roma per i maestri di ginnastica; 2. Tutela e conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità; 3. Modificazioni agli articoli 122 a 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito; 4. Modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96, 158 a 160 del testo unico della legge sul reclutamento del regio esercito; 5. Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo — Svolgimento della interpellanza del senatore Alfieri ai ministri dell'interno e delle finanze, circa gli inconvenienti verificatisi nell'applicazione degli articoli 50 e 52 della legge per la perequazione fondiaria che si riferiscono ai limiti della sovrimposta locale — Risposte dei ministri delle finanze e dell'interno — Nuove osservazioni dell'interpellante, e replica del ministro delle finanze — Domande del ministro della guerra e del senatore Ferraris d'inversione dell'ordine del giorno, consentite — Discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito — Osservazioni del senatore Tabarrini, cui risponde il ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Parlano intorno all'art. 1 i senatori Cavallini, Serafini, Maiorana-Calatabiano e Torre F., ai quali rispondono il ministro della guerra ed il senatore Mezzacapo, relatore — Approvazione dell'art. 1 con modificazioni proposte dal ministro della guerra ed accettate dall'Ufficio centrale, e dei rimanenti 2, 3 e 4, ultimo del progetto — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato; 2. Proroga delle facoltà concesse ai comuni dagli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; 3. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica e della guerra.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi e comunicazioni.

Si dà pure lettura dallo stesso senatore, segretario, CENCELLI del seguente elenco di omaggi pervenuti al Senato;

Il Ministero della guerra, della *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano nell'anno 1885*;

Il presidente del Consiglio internazionale del Debito pubblico ottomano, di cinque esemplari del *Resoconto sul 5° esercizio di amministrazione dei redditi concessi dal Governo imperiale pel servizio del Debito pubblico riconosciuto coll'Iradè dell' 8/20 dicembre 1881*;

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio della *Relazione dell'Economato generale per l'esercizio 1887-88*;

Il cav. Giuseppe San Filippo di 350 esemplari di una sua pubblicazione intorno alla *Legislazione politica del Regno d'Italia*;

Il signor Agostino Bruno di una sua memoria col titolo *I Boselli di Savona*;

Il marchese Ferdinando Calori Cesi, di un antico opuscolo *Sull'erezione dell'Opera pia Molza in Modena*;

Il deputato al Parlamento Giovanni Faldella, della *Versione in lingua spagnuola di una sua interpellanza sugli errori giudiziari*;

Il signor Brini Giuseppe di un suo *Scritto sulle opere sociali di Pietro Ellero*;

Il dottor Giovanni Giuseppe Gizzi, di un suo opuscolo col titolo *Idea di un sistema di diritto*;

L'ingegnere Augusto Armani, di una *Memoria degli oggetti da lui presentati nell'Esposizione industriale scientifica nel concorso agrario tenuto in Parma nel 1887*;

Il prefetto di Avellino, di 2 esemplari del *Discorso pronunciato da S. E. il commendatore P. S. Mancini nell'inaugurazione di quel Consiglio provinciale*;

I prefetti di Roma e di Reggio nell'Emilia, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886-87*;

Il direttore della Società di mutuo soccorso fra gli insegnanti in Torino, degli *Atti della 35ª consulta di quella Società*;

Il comm. L. Prota-Giurleo, di una sua *Monografia sulle relazioni politiche dell'Italia col papato*;

Il signor G. L. Mulas, di un suo scritto intitolato *I Sardi a Lepanto*;

Il senatore comm. Lampertico, in nome del canonico don Giuseppe Minella, di due opuscoli contenenti *Osservazioni sull'abolizione delle decime*;

Il deputato al Parlamento avv. Giuseppe Palomba, di una sua *Memoria sull'istituzione delle Camere italiane di commercio all'estero*;

Il senatore comm. Borelli di una sua pubblicazione intorno a *Riforme del regime costituzionale parlamentare*;

Il direttore generale del demanio e delle tasse, di 60 esemplari di una *Relazione per l'esercizio 1885-86*;

L'avvocato Giuseppe Migone, di 180 esemplari di un suo opuscolo col titolo *Appello al buon senso ed al cuore dei Genovesi*;

Il presidente della regia Deputazione di storia patria, del *Tomo II della pubblicazione degli statuti di quella Deputazione*;

Il professor Simone Corleo, di 140 esemplari di un suo *Scritto sulle origini diverse del socialismo cristiano antico e presente*;

Il senatore marchese di Torre-Arsa, dei suoi *Ricordi su la rivoluzione siciliana*;

Il prefetto di Ancona, degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1886*;

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato:

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

N. 3. « La Società commerciale di Siena per le terre bolari e gialle del monte Amiata ricorre al Senato onde ottenere che nella nuova tariffa doganale non venga esonerata dal dazio l'introduzione delle terre coloranti nello Stato ».

4. « Settin Filippo, farmacista in Piove di Sacco (Padova), domanda che dal Senato vengano introdotte nel Codice sanitario alcune disposizioni intese a migliorare l'esercizio della farmacia ».

PRESIDENTE. Il senatore Mosti scrive affinché il Senato sia informato come egli per le condizioni della sua salute che va sempre deteriorando, tanto che non gli è più permesso lasciare la propria stanza, non potrà intervenire alle sedute per parecchi mesi.

Do lettura della seguente lettera del presidente della Corte dei conti:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti nella 2^a quindicina di novembre volgente ».

Do atto al signor presidente della Corte dei conti di questa comunicazione, ed i decreti relativi saranno depositati in segreteria a disposizione dei signori senatori.

Dal ministro guardasigilli è giunta la seguente comunicazione:

« Coll'art. 3 della legge 14 luglio 1887, riguardo l'Asse ecclesiastico di Roma, è istituito un Consiglio di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione, disponendosi che il Consiglio medesimo si compone, tra l'altro, di due senatori e di due deputati.

« Ciò stante, prego l'E. V. di proporre alle deliberazioni di codesta onorevolissima Assemblea le nomine anzidette, per quanto la riguardano, e di volersi poi compiacere di farmi noti i nomi degli onorevoli senatori che saranno designati a far parte del Consiglio di cui è parola.

« Firmato: ZANARDELLI ».

In una prossima seduta si procederà alla votazione per la nomina di due membri per il Consiglio di amministrazione del fondo speciale di beneficenza e religione.

A questo proposito avverto il Senato che prima del cadere dell'anno dovranno pure essere rinnovati i componenti della Commissione di sorveglianza all'amministrazione del Fondo pel culto, e di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1888.

In una prossima seduta si procederà pure a queste nomine.

Nel giorno 4 del corrente mese, la Commissione eletta dal Senato, composta dell'Ufficio

di Presidenza e dei signori senatori appositamente sorteggiati, ebbe l'onore di essere ricevuta da S. M. il Re a cui presentò l'Indirizzo votato dal Senato in risposta al discorso della Corona.

S. M. il Re si degnò di rispondere colle seguenti parole:

« La parola del Senato, ispirata a così elevati pensieri e di amor patrio e di affetto a me ed alla mia famiglia, giunge sempre gradita al mio cuore, che l'accoglie con soddisfazione e riconoscenza.

« Il Senato del Regno ha con me deplorato la dolorosa perdita di Agostino Depretis, del quale l'alto Consesso ebbe così largo campo di sperimentare la operosa devozione al paese ed alle istituzioni. Debbo a chi fu chiamato a succedergli ed ai suoi degni colleghi se, malgrado così grave disparizione, gl'interessi del paese, tanto all'interno che all'estero, siano efficacemente tutelati.

« So che il mio Governo, facendo assegnamento sulla sapienza e sul patriottismo della Camera vitalizia, la associerà in tempo opportuno ai lavori che la nazione attende con tanta fiducia dai suoi legislatori.

« Mi conforta che il Senato siasi unito ai voti da me fatti pei nostri soldati in Africa. Iddio assista i valorosi che affrontano disagi e pericoli per l'onore della patria e le conquiste della civiltà.

« Vi prego di interpretare i miei sentimenti verso l'alta Assemblea di cui siete i degni rappresentanti ».

Commemorazione del senatore, generale, Emilio Ferrero.

PRESIDENTE. Ed ora con dolore vi partecipo la morte del senatore tenente generale Emilio Ferrero, mancato ai vivi in Firenze il primo giorno di dicembre.

Emilio Ferrero, nato a Cuneo il 19 gennaio 1819, fu allievo dell'Accademia militare di Torino, nella quale, dopo otto anni di tirocinio, ottenne il grado di sottotenente e, ultimati gli studi, quello di luogotenente nel Genio militare.

Nell'arma del Genio diventato capitano, prese parte alle due prime campagne per l'indipendenza nazionale.

Trapassato poi, insieme ad altri eletti ufficiali delle armi speciali, nella fanteria per rin vigorire quest'arma importante fra tutte, con maggior numero di capi colti e prestanti, il Ferrero vi percorse con molto onore i vari gradi, conseguendo, in meno di dieci anni, quello di ufficiale generale, ed il supremo di tenente generale nell'anno 1870.

Tutte le campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia lo noverano fra i combattenti.

In tutte si segnalò per intrepidezza ed eminenti qualità militari.

Queste attestarono a Peschiera, a Novara, alla Cernaia, a Perugia, a San Martino, a Villafraanca due menzioni onorevoli, due medaglie al valore, due ricompense nell'Ordine militare di Savoia. Uomo di dottrina quanto d'azione, in lui si contemperavano qualità assai spesso opposte: l'attitudine al comando ed a sovrintendere agli studi militari. Appartenne al Comitato delle armi di linea, comandò e diresse con sagacia, dal 1862 al 1866, la scuola militare di fanteria; incarico geloso sempre, gelosissimo in quei primi anni dell'organamento militare italiano.

Ministro della guerra dal 4 aprile del 1881 al 23 ottobre 1884, al generale Ferrero si devono molti dei provvedimenti onde l'esercito fu accresciuto di numero e si rafforzò la potenza difensiva del paese. Da lui, fra le altre, fu proposta e vinta la legge che ampliò di due corpi d'armata i quadri dell'esercito; legge, fondamento e cardine del presente ordinamento militare.

In quest'alto Consesso, del quale faceva parte fin dall'8 aprile 1881, il senatore Ferrero lascia memoria di esimie doti e vivo rimpianto.

Senatore MEZZACAPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO. Le belle parole pronunciate dall'onor. presidente del Senato limitano il mio compito nell'aggiungere qualche parola sul conto delle qualità del compianto senatore Ferrero, che abbiamo avuto la disgrazia di perdere.

Noi lo abbiamo veduto intento ai lavori ai quali si era dedicato, per l'ordinamento dell'esercito, in un momento in cui l'opera era arrestata per ragioni varie.

Egli ha ripresi quei lavori e li ha condotti al punto in cui li ha trovati l'onor. ministro

della guerra, il quale ha potuto proseguirli per avviarli al loro compimento.

Il carattere del senatore Ferrero era di quelli che si ricordano come esempio nell'esercito: sia per la sua integrità, sia per il suo amore al paese ed all'esercito, sia per la devozione ai suoi doveri.

Io quindi, nell'associarmi alle parole del presidente del Senato, nutro fiducia che vi faranno eco tutti i nostri colleghi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. In nome del Governo io mi associo al compianto del Senato per la morte dell'illustre generale Ferrero, il quale fu ornamento dell'esercito e decoro di questo alto Consesso.

Annunzio d'interpellanza e presentazione di cinque progetti di legge.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interpellanza indirizzata al ministro della pubblica istruzione.

« Il sottoscritto domanda d'interpellare l'onorevole ministro della istruzione pubblica intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori degli istituti scolastici comunali e provinciali, che vennero convertiti in istituti governativi.

« FINALI ».

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Dirò dimani se e quando potrò rispondere alla gravissima interrogazione dell'onorevole senatore Finali.

Senatore FINALI. Sta bene.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Dal momento che ho la parola me ne varrò per presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento. L'uno per l'istituzione di una scuola normale in Roma per i maestri di ginnastica; e l'altro per la tutela e conservazione dei monumenti e degli oggetti di arte e di antichità.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge portante modificazioni agli articoli dal 122 al 125 e dal 136 al 139 del testo unico delle leggi per il reclutamento del regio esercito.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per modificazioni agli articoli 82, 86, 93, 96 e 158 a 160 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito.

Come il Senato vede, sono due progetti che riguardano la legge sul reclutamento, ma io prego il Senato a volerli mantenere staccati; poichè questi due progetti di legge riguardano argomenti diversi, dei quali uno non ha rapporti con l'altro.

Se il Senato lo crederà potrà deferirli ad uno stesso Ufficio centrale; ma io prego il Senato a volerli ritenere separati.

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione dei suddetti tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti ai singoli senatori.

Interpellanza del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

« Interpellanza del senatore Alfieri ai ministri dell'interno e delle finanze, circa gl'inconvenienti verificatisi nell'applicazione degli articoli 50 e 52 della legge per la perequazione fondiaria che si riferiscono ai limiti della sovrimposta locale ».

Domando all'onor. ministro delle finanze, stante l'assenza del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se si può svolgere l'interpellanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Se l'onore-

vole senatore Alfieri lo consente, io sono a sua disposizione.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onor. senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. L'art. 50 e l'art. 52 della legge sulla perequazione fondiaria, come sanno i miei onorevoli colleghi, sono quelli che segnano il limite normale della sovrimposta comunale e le cautele nel concedere per eccezione di oltrepassarlo.

Nell'applicazione di questi articoli mi è occorso di verificare alcuni inconvenienti abbastanza gravi; ed avendone discorso con parecchie persone, assai più di me versate in questa materia di applicazione e di riscossione delle sovrimposte comunali, mi fu detto che e quelli ed altrettali inconvenienti erano accaduti in più luoghi frequentemente; onde erano derivate irregolarità e talvolta non lievi perturbazioni nell'amministrazione finanziaria di parecchi comuni, particolarmente dei piccoli di campagna. Ivi, difatti, ben si sa, non è sempre molto sparsa la cognizione delle leggi, nè tanto infrequente la loro scorretta interpretazione.

Io esporrò i casi dei quali ho particolare conoscenza e spero che l'onor. ministro, a cui mi rivolgo, potrà assicurarmi che per l'avvenire a questi inconvenienti vi sia modo di riparare. È avvenuto ed avviene in molti comuni che trovandosi deficienti le entrate per coprire le spese, nello stabilire i loro preventivi oltrepassino i limiti normali della sovrimposta.

Come era di dovere, i bilanci di questi piccoli comuni non furono approvati dalla Deputazione provinciale, la quale li respinse, richiamando i sindaci all'osservanza degli articoli 50 e 52, cioè alla necessità di ricorrere all'autorità del Parlamento per sanzionare un'apposita legge. Intanto che si dava passo alle pratiche occorrenti, rimase sospesa nel comune di cui parlo (e mi è stato pur detto in parecchi altri di quella e di altre provincie), rimase sospesa, dico, anco la formazione dei ruoli nel limite normale. Tanto che passarono cinque bimestri senza che fosse reclamato ai contribuenti nessun pagamento di sovrimposta.

Non è agevole spiegarsi in qual modo abbia proceduto la regolare amministrazione di un comune, la quale certamente non abbonda di avanzi di cassa, ed è stata cinque bimestri senza aver riscosso un soldo della sovrimposta

locale. Ma i misteri delle amministrazioni comunali sono infiniti.

Ciò che v'è di sicuro è che al mese di ottobre soltanto i contribuenti ricevettero l'intimazione di pagare sotto l'unico titolo di eccedenza di sovrimposta locale una quota aggravata d'un terzo o più in confronto di quella dell'anno precedente.

Pensi l'onor. signor ministro come si siano trovati male questi poveri contribuenti! E quel che vi è di più strano ancora, è che fino i consiglieri comunali, i quali avevano concorso alla prima ed alla seconda deliberazione per questa eccedenza di sovrimposta, si mostrarono sorpresi quanto coloro che non avevano potuto, per ragione della loro lontananza, essere informati di queste deliberazioni e non se ne sono avvisati che il giorno in cui hanno ricevuto l'intimazione di pagare.

A questi casi, che posso assicurare si rinnovano all'infinito nelle amministrazioni dei comuni rurali, sarà bene che si ponga mente nelle prossime revisioni della legge comunale.

A me pare che sarebbe urgente di provvedere intanto a che l'inconveniente cui accenno non si rinnovi.

Ora parlerò di un altro errore di parecchi municipi, che ha pure una certa gravità.

In alcuni comuni, per evitare l'intoppo della leggina speciale onde essere autorizzati ad eccedere la quota normale di sovrimposta, si provvede in questo modo: per mettere in pari l'entrata colla previsione della spesa si porta a calcolo dell'entrata la somma occorrente a titolo di prestito, che può essere autorizzato dall'autorità tutoria nella forma consueta.

Per impegni presi precedentemente per spese obbligatorie imposte dall'autorità superiore, si capisce che si ricorra al prestito. Ma quando si tratta delle sole spese ordinarie, continuative e facoltative, penso che si debba negare questa facoltà, poichè sarebbe rovinoso per qualsiasi amministrazione il supplire alla deficienza dell'entrata con prestiti che d'anno in anno si debbono rinnovare con inevitabile progressione.

Esposti questi due casi, che, ripeto, se non sono male informato, si sono l'uno e l'altro ripetuti in molti piccoli comuni del Regno, io domando se questa volta non sarebbe proprio il caso che il Governo facesse avvertire i sin-

daci, per mezzo di una circolare ai prefetti e sotto prefetti di sfuggire così scorrette interpretazioni degli articoli 50 e 52 della legge di perequazione.

Io so che siamo tutti inclinati a trovare sovrabbondanti anzichè scarse le circolari governative, soprattutto quando si riferiscono a questioni che non sono ancora ben definite e che danno luogo facilmente ad una grande disparità di trattamento tra un comune e l'altro; ma qui si tratta di un punto determinato, preciso: quindi considererei opportunissima la circolare spiegativa.

Tanto più che essendosi, per quanto io sappia, presentati già varî casi dubbî sulla applicazione dei mentovati articoli della legge, il Governo deve essere in grado di appoggiarsi sui pareri dei magistrati competenti.

È tempo dunque di impedire che i comuni incorrano in deliberazioni le quali ognuno vede quanto possano peggiorare l'andamento delle loro finanze, di cui ogni giorno si ode lamentare la condizione tutt'altro che lieta.

L'amministrazione dei comuni è senza dubbio posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno. Ma ho creduto di rivolgermi pure al ministro delle finanze prima perchè la legge di perequazione fu particolarmente opera sua; in secondo luogo perchè ben si sa che gli eccessivi aggravii che vengono dalle sovraimposte comunali possono molto facilmente tornare a danno anche della riscossione delle imposte governative.

Nell'altro ramo del Parlamento è costituita una Commissione permanente, se non m'inganno, raddoppiata di numero oltre quello consueto per l'esame delle mentovate domande di eccedere il limite normale della sovrimposta.

Io desidererei che, ritornando ad un concetto già, se non erro, proposto dal mio egregio amico, il senatore Vitelleschi, anche nella nostra Assemblea fosse costituita una Commissione permanente abbastanza numerosa per poter portare tutta la sua attenzione sui singoli casi di presentazione delle accennate leggine.

Il riscontro che si fa dei bilanci delle Amministrazioni comunali, specie nei piccoli comuni, tutti sappiamo che non ha molta realtà di effetti e lascia spesso molto a desiderare, tantochè di questa questione si era preoccupato il Governo negli anni passati, ed all'uopo era

stato anche presentato un progetto di legge, in cui il tema era particolarmente preso di mira, e si cercava di provvedere ad un controllo molto più rigoroso.

Di questo non è adesso luogo di parlare.

Ma intanto a me pare che sarebbe molto utile l'istituzione della Commissione permanente anche in Senato.

Quindi io attendo dalla cortesia dei signori ministri, che mi son permesso di interrogare, di sentire in qual modo intendono far cessare gli inconvenienti ai quali ho più particolarmente accennato. Ed ove non sorgano opposizioni da parte del Governo (opposizioni che davvero non saprei prevedere) chiederei che anche il Senato costituisse una Commissione permanente di nove membri incaricati di prendere ad esame i progetti di legge diretti a concedere l'eccedenza del limite normale di sovrimposta; e parmi che, ove il Senato acconsentisse alla mia proposta, l'indole del mandato alla Commissione conferito ne rendesse opportuna la nomina a mezzo della Presidenza del Senato.

Detto ciò, attendo la risposta che vorranno farmi i signori ministri.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. L'onor. senatore Alfieri ha segnalato al Senato qualche inconveniente avvenuto nell'applicazione della legge del 1º marzo 1886, intorno alla limitazione della facoltà delle provincie e dei comuni di sovraimporre all'imposta erariale dei terreni e dei fabbricati.

Io debbo dichiarare per parte mia (dico per parte mia, poichè al ministro delle finanze più specialmente incombe la vigilanza dell'amministrazione delle tasse locali) che realmente dei ritardi sono avvenuti fra le domande di eccedere i limiti della sovrimposta e la concessione governativa o legislativa.

Il comune domanda di eccedere il limite legale; questa domanda deve essere esaminata dalla Deputazione provinciale e trasmessa poi al ministro dell'interno, il quale deve fare i riscontri necessari di sua competenza, esaminando i bilanci dei comuni. Quando il ministro dell'interno si sia convinto che si possa concedere l'autorizzazione, deve, secondo i casi, o promuovere un decreto reale, o presentare un

progetto di legge alla Camera dei deputati; quindi un ritardo è quasi sempre inevitabile e oltre a ciò, i comuni sono obbligati a fare, in conformità della legge 23 giugno 1873, dei ruoli suppletivi, a complemento del carico iscritto nei ruoli principali, pubblicati in principio dell'anno, e che per questo forse l'egregio preopinante chiama essi pure principali. Ciò fa sì che si accumulano a carico dei contribuenti varie rate bimestrali, e non è certo gradevole cosa il cumulo di più rate da pagare tutto ad un tratto.

Deriva da ciò anche l'altro inconveniente che nel frattempo i comuni si trovano a disagio, imperocchè spesso non hanno altro modo, specialmente i rurali, per provvedere alla deficienza delle entrate in confronto alle spese.

Questo è un vero e proprio inconveniente. Il senatore Alfieri lo ha segnalato al Senato, ma il Ministero già lo conosceva e se ne era già preoccupato.

Infatti, col progetto di legge presentato all'altro ramo del Parlamento, per il riordinamento dei tributi locali, si propone che in casi simili il Governo, anche quando occorre la legge, abbia facoltà di provvedere con decreto reale da convertirsi in legge. Laddove il Parlamento approvi questa proposta, cesseranno in gran parte gli indugi e gli inconvenienti giustamente lamentati.

Quando la domanda di un comune sarà trovata legittima, il Governo, sulla proposta del ministro dell'interno, potrà concedere l'autorizzazione, salvo al Parlamento di convertire in legge il decreto reale.

Io spero che l'onor. senatore Alfieri, dando il suo voto favorevole a quel progetto di legge, quando verrà in discussione, contribuirà alla attenuazione di questo grave inconveniente.

L'onorevole senatore ha poi parlato di un altro fatto, il quale per verità non deriva dalla legge del 1º marzo 1886 e dal modo col quale essa è applicata, ma da un antico andazzo delle Amministrazioni economiche locali. È verissimo: molte volte, anche per colmare deficienze ordinarie tra le entrate e le spese, i comuni propongono dei prestiti, o li contraggono, e deriva da ciò il danno della gestione finanziaria locale.

Ora, per provvedere radicalmente a questo male che è assai grave, non vi sono che due modi: uno è quello di stabilire colla nuova legge comunale e provinciale discipline e norme

più severa per la gestione economica degli enti locali; il secondo è quello di dare ai comuni maggiore larghezza di materia imponibile, maggiore libertà d'imporre, e la possibilità di riordinare più razionalmente i tributi, acciocchè siano più fruttuosi per le loro finanze.

E a questo scopo si provvederà colla legge testè citata dei tributi locali.

Rammento che il Parlamento, quando votò la legge sulla perequazione fondiaria ed il limite dei centesimi addizionali, prevede molto saviamente che sarebbe stato necessario riordinare presto i tributi locali, per ovviare appunto agli inconvenienti derivanti da questa limitazione, ed il Governo in omaggio alla legge ha presentato il progetto.

Finalmente l'onor. Alfieri, rammentando che nella Camera dei deputati si è stabilito di deferire ad una Commissione permanente più numerosa del consueto, l'esame dei progetti di legge per l'autorizzazione ad eccedere i limiti dei centesimi addizionali, presenta la proposta che il Senato voglia fare altrettanto.

Io credo che questa proposta possa essere facilmente accettata dal Senato. È utile che vi sia una sola Commissione permanente perchè bisogna procedere con perfetta eguaglianza di criteri, e di apprezzamenti in questa materia, ed è utile che sia numerosa per la maggiore sollecitudine del lavoro che certamente sarà grave, attesa la molteplicità di queste leggi.

Per conseguenza se il Senato farà buon viso, come mi auguro, alla proposta del senatore Alfieri, imitando così l'esempio della Camera dei deputati, non farà che cosa utile, a parer mio, al buon andamento dei lavori parlamentari.

Per questa parte il Governo non ha che a rimettersene al Senato, esprimendo il suo avviso pienamente favorevole a che sia nominata una Commissione permanente a scelta del presidente onorevolissimo di questa Assemblea.

Spero che l'onor. senatore Alfieri potrà dichiararsi, almeno in parte, soddisfatto delle mie dichiarazioni.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Io non avrei che a felicitarmi se l'onor. presidente del Consiglio avesse

qualche altra cosa da aggiungere alle parole del suo collega il ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non posso che confermare le parole dell'onorevole ministro delle finanze. Del resto, l'art. 50 fu eseguito come la legge prescrive. E per quanto si riferisce ai comuni ed alle provincie che hanno chiesto di eccedere i centesimi addizionali, si è proceduto come la legge stessa voleva, cioè portando in Parlamento l'esame di questa grave questione.

Certamente, ci troviamo in uno stato di cose che non è il migliore, ma bisogna, le cose, prenderle come sono. Quando il Parlamento avrà approvato la legge sui tributi locali da noi presentata alla Camera dei deputati, io credo che gl'inconvenienti lamentati dall'onorevole Alfieri cesseranno in gran parte.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Mi duole di non poter dire d'essere interamente appagato.

Gli inconvenienti cui io accennava sono presenti e gravissimi. Onde avrei desiderato che si fosse trovato modo di ripararvi, se non di sopprimerli del tutto, senza che si avesse da aspettare delle disposizioni di legge di là da venire. E siccome gl'inconvenienti non provengono dalla legge, ma dalla cattiva interpretazione di essa, speravo che i signoriministri avrebbero potuto confortarmi con la prospettiva di qualche provvedimento immediato; anzi, avevo accennato ad una circolare che indicasse le norme sul modo di applicare questa legge.

Parmi che questo si possa fare anche quando non venga mutata la legge attuale.

Per questo non è necessaria l'applicazione di nessuna delle due leggi annunciate dall'onorevole ministro delle finanze che io vedrò con molto piacere discusse anche in questo ramo del Parlamento.

Nota particolarmente che il maggior danno da me lamentato deriva appunto dalla confusione che si fa del ruolo nel limite normale, e di quella eccedenza per la quale si richiede una legge speciale.

Orà mi pare strano che non si possa provvedere a questo, che cioè i comuni facciano intanto il ruolo nella misura in cui essi pos-

sono imporre, e che, per la eccedenza, aspettino a fare un ruolo suppletivo quando sia venuta la sanzione.

Ma è questo che non è avvenuto precisamente nel caso al quale mi sono riferito, come pure, per quanto mi fu detto, in molti altri casi simili.

A me pare, ripeto, che questo sia un inconveniente, per riparare al quale non occorre aspettare la presentazione delle leggi che sono innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Intanto io ringrazio i signori ministri della adesione che hanno dato a quell'altro mio concetto, cioè che anche il Senato abbia una Commissione permanente per l'esame delle domande di eccedere la sovrimposta normale.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Permettami il Senato di aggiungere qualche schiarimento alle parole pronunciate da me poc' anzi.

Il Ministero delle finanze ed anche quello dell'interno non sono stati avari di circolari alle Intendenze di finanza, alle prefetture, alle sottoprefetture, ecc., per chiarire il senso degli articoli 50 e 52 della legge 1^o marzo 1886.

E pare che l'intelligenza di questa legge sia oggimai pacifica, salvo sopra un punto solo che è ancora controverso, vale a dire se il limite della sovrimposta, di cui parla la legge, si debba riferire alla media delle somme iscritte nei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla legge, oppure alla media della loro aliquota percentuale.

Salvo questo solo punto, che è ancora *sub judice* e che sarà deciso dopo una deliberazione del Parlamento sui progetti di legge sottoposti ora all'esame della Camera elettiva, tutti gli altri punti sono ben definiti.

Quindi per chiarire il senso della legge non credo che occorra ripetere le circolari già emanate.

Quanto alla formazione dei ruoli è stato incalzato dal Ministero delle finanze ogni qual volta fu interpellato in proposito, che pei comuni, i quali vogliono eccedere il limite legale si formino i ruoli sulla base della sovrimposta esistente, salvo il fare ruoli speciali o suppletivi pel di più. E per agevolare i comuni, il Ministero ha dato anche ordine alle Intendenze di finanza e agli agenti dell'imposte di ritar-

dare la formazione dei ruoli principali per dare maggior agio ai comuni di manifestare le loro risoluzioni; e posso affermare che generalmente ciò è avvenuto, vale a dire che si formano i ruoli principali sulla base della sovrimposta esistente e che poi per la sovrimposta al di là dei limiti legali, si fanno ruoli suppletivi.

L'essere avvenuto altrimenti nel caso del comune rammentato dall'onorevole Alfieri, sarà derivato forse dal ritardo grande di quel comune a manifestare le sue risoluzioni, imperocchè è indubitato che l'Amministrazione finanziaria appena le sono comunicate le risoluzioni dell'Amministrazione comunale circa la quantità della sovrimposta, non frappone indugio a formare i ruoli completi dell'imposta erariale e delle sovrimposte.

In ogni modo, poichè l'onorevole Alfieri ha citato un caso eccezionale nel quale si è deviato da questa regola, io non mancherò di prenderne conto, e assumo impegno di rinnovare ancora le istruzioni su questo punto essenziale, cioè che non si debba omettere d'includere nei ruoli principali la sovrimposta legale, anche nei casi in cui i comuni ritardino o non possano far conoscere l'ammontare di quella parte che eccede il limite legale.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Nel dare la parola all'onor. Alfieri, mi permetto di domandargli se egli non creda circa alla proposta da lui fatta per la nomina di una Commissione speciale, che sarebbe forse il caso di rinviarla a quando si discuterà il progetto indicato dall'onor. ministro delle finanze.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che mi ha date, riservandomi poi di concretare la proposta relativa alla Commissione, di cui ho parlato e della quale egli ha appoggiato l'idea, nella occasione indicato dall'Ecc.mo signor presidente.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del senatore Alfieri

Presentazione di due progetti di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, l'uno per il « Riordina-

mento dell'Amministrazione centrale », l'altro per una « Proroga delle facoltà concesse ai comuni dagli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione testè fatta di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione del disegno di legge per disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti ».

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Il collega dell'agricoltura è impegnato nell'altro ramo del Parlamento nella discussione di un altro disegno di legge, e non può esser presente in Senato.

Io quindi farei preghiera di rinviare ad altra seduta la discussione del progetto relativo ai rimboscamenti.

PRESIDENTE. Intese le dichiarazioni del ministro della guerra, procederemo alla discussione del progetto di legge riguardante gli asili infantili.

Senatore FERRARIS, *relatore*. Sebbene l'Ufficio centrale sia pronto a sostenere la discussione di questo disegno di legge, tuttavia, siccome due dei suoi membri dovutisi assentare, sono arrivati stamane, quantunque approvanti la relazione, credo opportuno, e sono in ciò d'accordo con i miei colleghi, che l'Ufficio si riunisca ancora una volta onde discutere sul modo e sulle basi con cui si debba svolgere il sistema della maggioranza dell'Ufficio centrale.

Quindi prego il Senato d'invertire l'ordine del giorno, rimandando alla seduta di domani la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il signor senatore Ferraris, come il Senato ha udito, propone un altro invertimento dell'ordine del giorno, e cioè che si discuta invece del progetto n. 2 quello del n. 3, intitolato:

« Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo dunque alla discussione di questo disegno di legge.

Discussione del progetto di legge per: « Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito ».

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro della guerra se mantiene il suo disegno di legge o se accetta che la discussione si apra sul controprogetto dell'Ufficio centrale.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà che la discussione si apra sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. L'onor. ministro della guerra accettando che la discussione si apra sul controprogetto formulato dall'Ufficio centrale, se ne darà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI ne dà lettura. (V. stampato n. 1).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. L'onorevole ministro della guerra fece noto all'Ufficio centrale che avrebbe presentato leggi, le quali avrebbero toccato la materia delle esenzioni; e credo che siano quelle che ha presentato oggi stesso.

Quando si discusse in Senato l'ultima legge di leva, ebbi occasione di fare un'avvertenza al compianto generale Ferrero, allora ministro della guerra, sopra l'esenzione dei figli naturali riconosciuti dalla madre; ed il generale Ferrero ebbe la cortesia di rispondermi, dopo una discussione che ebbe luogo in Senato, sopra questo argomento, che quando avesse proposto leggi le quali toccassero questa materia avrebbe studiata la questione ed avrebbe in qualche modo provveduto.

Io mi guarderò bene dal rinnovare la mia proposta in questo progetto di legge che non riguarda le esenzioni; confidando che forse nella legge ora presentata dall'onorevole ministro della guerra questa questione sia stata in un modo o nell'altro risolta. Mi propongo per

altro di riprodurla, qualora vedessi che non se ne fosse tenuto conto.

Faccio questa dichiarazione perchè mi era imposta dai precedenti, e dal contegno dell'onorevole ministro della guerra di allora, il quale non si oppose alla mia mozione, e mi assicurò che sarebbe stata studiata nelle leggi successive.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho avuto oggi l'onore di presentare al Senato due altri disegni di legge riguardanti modificazioni al testo unico sulla legge del reclutamento.

In uno di quei disegni di legge si tocca la materia delle esenzioni.

Devo però dichiarare fin d'ora che non vi è punto trattata la questione stata sollevata dall'onorevole senatore Tabarrini.

Vuol dire che in quell'occasione, se egli lo crederà, potrà risollevarla, o negli Uffici o al Senato, ed il ministro si riserva di far conoscere le sue intenzioni.

Senatore TABARRINI. Io ringrazio l'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandino di parlare sulla discussione generale, questa s'intenderà chiusa e si procede a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

All'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª), quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1469 (serie 3ª), come pure agli articoli 8, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Art. 8. — Gli iscritti idonei alle armi sono arruolati nella 1ª, o nella 2ª o nella 3ª categoria.

Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare all'esercito è determinato con legge.

La 2ª categoria è divisa in due parti: la prima comprende gli iscritti che per ragione del numero estratto sopravanzino al contingente

di 1ª categoria, la seconda quelli che vi sono assegnati in virtù dell'art. 87.

La 3ª categoria comprende gli iscritti che vi vengono assegnati in virtù degli articoli 86 e 88.

Art. 9. — Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli iscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª categoria e nella prima parte della 2ª categoria per ragione del numero estratto.

Art. 60. — Il consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1º I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'art. 29; gli iscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli iscritti di cui all'art. 121;

2º I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato art. 29, e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3º Gli iscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

Nell'assegnazione degli iscritti alla 1ª categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli iscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso però che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso si avrà per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

Tutti i rimanenti capilista ed iscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla prima parte della 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Art. 61. — Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servi-

zio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1^a categoria computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono iscritti in capilista, però, per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli iscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 66. — Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1^a categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli iscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 68. — È in facoltà del Governo di supplire in ogni leva, e per mandamento, gli uomini della 1^a categoria stati riformati sotto le armi e quelli che abbiano fatto passaggio alla 3^a categoria per l'art. 96, ovvero in seguito a ricorso contro le decisioni dei consigli di leva siano stati trasferiti alla 3^a categoria od alla seconda parte della 2^a categoria.

Per ripianare i vuoti che nei casi anzidetti si verificheranno nel contingente di 1^a categoria, saranno trasferiti alla categoria stessa altrettanti uomini della prima parte della 2^a categoria giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte.

Art. 69. — La facoltà di cui nell'articolo precedente ha luogo fino all'apertura della sessione per le operazioni della leva successiva.

Art. 75. — Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga; però in tal caso il contingente di 1^a categoria per questi circondari sarà stabilito in base al numero degli iscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1^a categoria e nella prima parte della 2^a categoria.

Art. 78. — Gli iscritti che risultino di de-

bole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

Per gli iscritti però affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo potrà aver luogo il rimando alle sedute suppletive.

Art. 87. — È assegnato alla seconda parte della 2^a categoria l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1^a categoria, purchè questo ultimo:

1° Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

2° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Si tratta di materia tecnica, ed io dovrei essere l'ultimo a prendere la parola intorno a questo argomento, lasciando alle persone più competenti di discuterlo.

Però anche a me sembra che questo progetto, il quale a prima vista pare di molta semplicità, nella sua applicazione possa arrecare gravi conseguenze.

Non si può contestare che il signor ministro della guerra, allo stato della nostra legislazione sul reclutamento dell'esercito, si trovi a disagio, tuttavolta che deve trarre dalla leva gli uomini che devono costituire la 1^a categoria, perchè per le renitenze e gli inabili al servizio, gli manca nel contingente richiesto un numero di coscritti che da 1500 si estende a 2500 uomini, e non può quindi provvedere all'integrazione dei quadri.

Ma il disegno di legge che ci si presenta, se soddisfa ad un bisogno troppo sentito dall'Amministrazione della guerra, pare che dia luogo ad inconvenienti e ad aggravii che, sebbene eventuali, sono pur troppo possibili, e possono arrecare una perturbazione in alcune famiglie, alle quali verrebbero contemporaneamente tolti, se non tutti, buona parte al certo de' loro figli, inconvenienti questi che vorrebbero essere presi in considerazione onde prevenirli ed evitarli.

Il contingente di 1^a categoria è di 82,000 uomini. Ne vengono a mancare 2500; ebbene assegnatene altrettanti in più, cioè, 84,500 od

85,000, e da questi 2500 traete mano mano gli uomini che vi occorrono per avere sotto le armi gli 82,000, senza necessità di toccare ora, per incidenza, alle esenzioni stabilite dalla legge organica, alterandone il sistema, che forse non sarebbe più consono nelle diverse sue disposizioni.

Questo metodo parmi forse preferibile a quello ora propostoci, poichè, mentre darebbe al signor ministro della guerra tutti gli uomini di cui ha bisogno a riempirne i quadri, non recherebbe alcuna innovazione alle esenzioni pre-stabilite, innovazione, nè richiesta nè reclamata.

Aggiungasi che, altrimenti, potrebbe pur avvenire che alcuni mandamenti e circondari avessero a contribuire con un numero di uomini ben maggiore in confronto ed in proporzione della loro popolazione ed a beneficio degli altri mandamenti e circondari.

Parmi, quindi, assai grave la disposizione di questo progetto nella parte che scinde in due categorie la classe della milizia mobile, in una prima categoria ed in una seconda, e fa facoltà all'Amministrazione della guerra di sottrarre alla 1ª categoria quanti uomini gli occorrono per trasferirli alla prima classe, che devono prestare un servizio continuo per tre anni, obbligando così due, tre, quattro fratelli a prestare simultaneamente servizio nell'esercito e nella 1ª categoria, con quanto danno delle famiglie ciascuno lo vede.

Sottopongo modestamente al signor ministro queste osservazioni, e spero che le vorrà prendere in considerazione e darmi una risposta la quale possa, se non in tutto, almeno in parte, soddisfarmi.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io ritengo che all'art. 1, comma 1º, dopo il numero 8 in fine della serie degli articoli che sono indicati doversi cambiare, 8, 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87; si debba indicare anche l'art. 11 della legge. Ne ho parlato con l'onor. relatore, ma non ci siamo ben intesi.

L'art. 11 del testo unico della legge suona così:

« L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli in-

dividui alla 1ª categoria, ovvero alla prima od alla seconda parte della 2ª categoria ».

Dunque, io proporrei di togliere quelle tre o quattro parole ultime ossia: *od alla seconda parte della 2ª categoria*. Secondo le modificazioni proposte col presente progetto avremo questa divisa in due parti, ma la 2ª dipendente dall'art. 87 modificato, e, quindi tenendo pure conto dell'art. 8 modificato, tale divisione non dipenderà più dalla estrazione a sorte, onde la mia proposta mi sembra ben giustificata.

Il signor senatore Cavallini ha citato un aggravio forte che si fa al contingente con la modifica dell'art. 87, ed io segnalo altro aggravio pure forte che si fa segnatamente a quei circondari i quali sono ossequentissimi alla legge sulla leva in riguardo alla renitenza.

Secondo la legge vigente il riparto del contingente per circondari è fatto in proporzione degli idonei al servizio militare, e ciò è giustissimo.

La legge del 1883 provvide come meglio potè a questo riparto. Si adottò l'espedito di pigliare un quinquennio; ciò ha portato qualche difficoltà, ma ad ogni modo, in quella circostanza si dovette tener questo sistema.

La Commissione nel 1883 voleva che i renitenti fossero considerati tutti abili e ciò con l'intento d'infliggere una specie di punizione ai circondari, i quali danno molti renitenti, e così venivano a sgravarsi quelli che sono ossequenti alla legge.

In conclusione, fu ammesso il concetto relativo ai renitenti che l'abilità al servizio militare fosse equiparata a quei che cadevano sotto visita, come rilevasi dal secondo comma dell'art. 9 della vigente legge di leva.

A questo equo ed importante temperamento ora si rinunzia senza che nella relazione ministeriale e in quella dell'onorevole Commissione sieno date valide ragioni, e senza darsi grande conto del carico maggiore che cadrà sopra quei circondari che non danno, o danno ben pochi renitenti.

Difatti tutti sanno che, mentre vi sono dei circondari che non danno nessuno o ben pochi renitenti, ve ne sono altri che ne danno dieci e dodici per cento.

In conclusione, in quanto alla idoneità militare, sono d'accordo che l'obbligo al servizio deve essere in proporzione degli abili, ma fra

questi valutandovi anche i renitenti secondo il sistema fissato al 2° comma dell'art. 9 della legge vigente. Quindi domando che questo comma sia conservato.

In sostanza si direbbe così: « Al numero degli iscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il contingente di 1^a e 2^a categoria, è aggiunto il numero dei renitenti di quell'annata, però nella proporzione degli iscritti trovati idonei ed arruolati in 1^a e 2^a categoria ».

Prego l'onor. signor ministro e la Commissione di essere compiacenti di dirmi il loro parere.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della guerra.

BERTOLÉ-VIALE, *ministro della guerra*. Questo progetto di legge non è altro che la conseguenza di voti ripetutamente fatti nei due rami del Parlamento per raggiungere lo scopo di fare scomparire le deficienze che si verificano per ogni leva nel contingente di 1^a categoria.

Come risulta dalla relazione che ho avuto l'onore di presentare al Senato e dagli allegati, avrete riconosciuto, onorevoli colleghi, come in ogni chiamata di leva faccia difetto un numero di uomini, difetto che va aumentando tutti gli anni.

Questa deficienza non può a meno che nuocere grandemente alla solidità dell'esercito ed al suo effettivo.

E questo danno risulta in oggi tanto più grave, dopo le leggi votate nell'estate scorsa per lo aumento delle armi di artiglieria, del genio e di cavalleria, imperocchè questi aumenti hanno portato come necessaria conseguenza, la assegnazione di un maggior numero di uomini a quelle armi, e ciò non può farsi che con una corrispondente diminuzione del contingente per la fanteria e con grave danno della solidità di quest'arma importantissima.

Io dovrei quindi prendere l'impegno durante la discussione sull'ordinamento dello esercito di presentare un disegno di legge, il quale facesse scomparire questa deficienza annua, che, ripeto, va pur troppo aumentando.

Lo scopo principale di questo disegno di legge è quindi quello al quale ho accennato.

È desso il risultato degli studi da me fatti per portare rimedio all'inconveniente che si

lamentava, risultato che a me parve non potesse essere altro che quello che vi è oggi proposto.

Come il Senato sa, nelle modificazioni che vennero portate alla legge sul reclutamento nel 1883 venne mutata la base del reparto del contingente.

Prima della legge del 1883 il riparto del contingente era fatto per circondario e per mandamento, in base al numero degli iscritti sulle liste di leva, e siccome, seguendosi un tale sistema, si ebbero già a lamentare deficienze non lievi, fu proposto al Parlamento, e da questo approvato, che il riparto del contingente, per circondario e mandamento, venisse invece fatto in base al numero degli iscritti riconosciuti idonei al servizio militare.

Questa modificazione avrebbe certamente arrecato un beneficio al reclutamento, inquantochè avrebbe fatte sparire, almeno nella massima parte, le deficienze nel contingente di 1^a categoria di taluni mandamenti.

Però è da avvertirsi che colle modificazioni introdotte nella legge del reclutamento nell'anno 1883, questa nuova base del riparto venne fissata sulla media degli idonei di un quinquennio, tenendo anche conto, come accennava l'onor. senatore Serafini, di un'aliquota dei renitenti delle stesse cinque leve.

Questo sistema, se fosse stato applicato semplicemente, senza alcun'altra aggiunta alla legge preesistente, avrebbe certo dato dei buoni risultati, vale a dire, avrebbe fatto sparire in gran parte quelle deficienze che si lamentavano. Ma quasi contemporaneamente a quella modificazione, altre ne erano state arretrate alla legge del reclutamento con la legge 29 giugno 1882 e tali che portarono nei calcoli che si erano fatti una perturbazione maggiore di quella che supposevasi.

Quelle modificazioni ebbero per effetto di far concedere un maggior numero di esenzioni, perchè venne esteso il beneficio dell'esenzione dal servizio di 1^a e di 2^a categoria al figlio di padre vivente, nel senso che, mentre in precedenza non si accordava l'esenzione che al figlio unico di padre vivente qualunque fosse l'età di lui ovvero al primogenito di padre settuagenario, venne ammesso a goderne in genere il primogenito di padre di qualsiasi età quando non esistano altri figli maggiori di dodici anni.

Si vennero così ad allargare i titoli delle esenzioni in modo tanto notevole che nessuna legge di leva di altri paesi ne ha più larghi della nostra.

Basterà citarvi le cifre dei risultati a cui diedero luogo queste modificazioni. Prima che noi annettessimo al Regno le provincie del Veneto e la provincia di Roma, il numero dei requisibili nell'esercito, ossia degli iscritti che erano arruolati nella 1ª e 2ª categoria ascendeva a 110,000. Oggi, con un aumento di popolazione considerevole per il fatto di quelle annessioni, noi raggiungiamo appena la cifra di 100,000 arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria.

Come vedete, la differenza è abbastanza sensibile, ma non basta. Oltre all'aver allargato le esenzioni pel titolo di padre vivente, venne modificato l'art. 87, il quale estese il beneficio dell'esenzione a tutti quegli iscritti i quali abbiano, in genere, un fratello ascritto alla 1ª categoria.

Ora vi prego di notare che il servizio di prima categoria, come è stabilito nel testo della legge, ha la durata di 19 anni, vale a dire dal 20° al 39° anno di età, cioè fino a tanto che sia compiuto l'intero obbligo di servizio non solo nell'esercito permanente in cui, come sapete, ha la durata di otto anni, ma anche nella milizia mobile ove ha la durata di quattro anni, e nella milizia territoriale.

Questo complesso di disposizioni che andarono a beneficio delle famiglie, riuscì d'altra parte a detrimento della cifra degli effettivi dell'esercito, e, contrariamente alle previsioni d'allora, ha portato alla conseguenza che le deficienze nel contingente annuo sono andate aumentando.

Chiunque di voi ha avuto la pazienza di esaminare gli allegati alla relazione ministeriale, ha potuto convincersi come questa applicazione dell'art. 87 abbia preso proporzioni molto considerevoli; giacchè da quella statistica voi potete scorgere che il numero di queste esenzioni è andato aumentando dalla classe 1861 che era di 20,000 a quella del 1866 che è stato di 34,000 circa. Ed è anzi da notarsi come, andando avanti, queste esenzioni aumenteranno sempre più quando quella disposizione potrà essere invocata da tutti i fratelli di militari dai 21 ai 39 anni di età.

Era quindi mestieri porre un riparo a questa

deficienza che ammonta oggi ad oltre 2 mila uomini, come avrete potuto scorgere dagli allegati annessi al disegno di legge.

Ciò significa che, mentre il Parlamento da parecchi anni vota un contingente di 82 mila uomini, effettivamente non se ne hanno che meno di 80 mila.

Quale è il mezzo migliore per riparare a questo inconveniente? A me sembrò fosse quello che invece di ripartire il contingente per circondari e mandamenti sulla media degli abili delle 5 classi anteriori, si faccia il riparto in proporzione degli uomini riconosciuti validi alle armi in ciascuna leva ed assegnati alla 1ª ed alla 2ª categoria.

È questo l'unico mezzo per esser sicuri che in ogni modo avremo il contingente.

Il senatore Cavallini diceva: ma invece di fare il riparto a codesto modo, voi potrete chiamare 85 invece di 82 mila uomini sotto le armi, e così l'inconveniente che voi lamentate sarà evitato.

A questo riguardo debbo far notare che l'aumento del contingente non farebbe affatto sparire le deficienze, quando si mantenesse, per fare il reparto, il sistema che ora è vigente, poichè se col contingente di 82,000 uomini si hanno in taluni mandamenti delle deficienze che superano in complesso la cifra di 2000, queste deficienze non sarebbero che maggiori in quei mandamenti dove ora si verificano, e crescerebbe poi anche il numero dei mandamenti nei quali verrebbero a verificarsi altre deficienze.

Ma ci sono anche delle considerazioni di altro ordine.

Ho accennato già che oggi noi non abbiamo in ciascuna leva che 100 mila giovani circa, arruolati nella 1ª e 2ª categoria.

Prendendone 82 mila nella 1ª categoria, noi non ne abbiamo più che 18 mila circa per la seconda categoria, la quale seconda categoria è necessaria per fornire le truppe così dette di complemento, che devono rimpiazzare, quando l'esercito è mobilitato, le prime perdite che succedono in guerra.

Si potrebbe dire: ma invece di dividere questo numero di giovani che voi chiamate alle armi in prima e seconda categoria, non sarebbe più opportuno chiamare addirittura tutti i 100 mila uomini sotto le armi?

È una questione che è stata sollevata in molte

circostanze, ed in ispecial modo ogni volta che si trattò di questo argomento.

Certo io sarei lieto di poter fare la chiamata di tutti i 100 mila uomini requisibili alle armi, ma c'è di mezzo la questione del bilancio. Più aumentiamo il contingente, e più conseguentemente bisogna aumentare gli assegni di primo corredo, e quindi aumentare le spese.

Si potrà obiettare, è vero, che si potrebbe tenerli minor tempo sotto le armi, ma sorgerebbe allora un'altra questione che ha pure la sua gravità, vale a dire, se a noi convenga di ridurre la ferma attuale, che è già ridotta a 3 anni per la maggior parte dei chiamati, e con una aliquota che serve due anni soltanto. È certo che questa aliquota, che serve due anni, fu adottata unicamente per economia e la tendenza generale è piuttosto di farla sparire che di accrescerla.

Prova ne sia che la prima volta che si adottò, ossia quattro o cinque anni sono, fu di 25 mila uomini, oggi invece è ridotta già a 10 mila ed a poco a poco sparirà: ed allora tutto questo contingente di 82 mila uomini servirà per tre anni, derivandone senza dubbio allo esercito una maggior solidità.

Come vede, adunque, l'onorevole senatore Cavallini, il suo rimedio non gioverebbe a fare sparire le deficienze del contingente e avremmo un accrescimento di spesa nel bilancio dello Stato, cosa che in questo momento specialmente bisogna assolutamente evitare. Ma applicando il sistema d'aumentare il contingente di leva si avrebbe poi un altro grave inconveniente ed è quello che non avremmo più seconda categoria o che essa sarebbe ridotta a pochi uomini.

Noi abbiamo bisogno di avere 100 mila uomini di truppa di complemento istruiti quando l'esercito si mobilita; è quindi per evitare i possibili inconvenienti necessario seguire il sistema che ho l'onore di proporre, vale a dire di fare la ripartizione per circondario e per mandamento sulla base degli iscritti validi di prima e di seconda categoria di ciascuna leva. In questo modo siamo sicuri di prendere quel numero preciso di iscritti di prima categoria, che ci è necessario.

Non nascondo che questo sistema porterà un leggero nocumento alla cifra degli uomini di seconda categoria, giacchè calcolando a 100 mila i requisiti di prima e di seconda ca-

tegoria, se si chiamano 82 mila uomini alle armi in servizio effettivo, col sistema che si propone la seconda categoria sarà ridotta a meno di 20 mila uomini, invece che in oggi se in taluni mandamenti si hanno delle deficienze queste sono compensate da altrettanti uomini che in altri mandamenti sono ascritti alla seconda categoria, mentre che col nuovo sistema ciò non si verificherà altrimenti.

Ecco perchè, dato e risoluto il principio della questione, a me è parso utile, nell'interesse dell'esercito, di proporvi un'altra modificazione che è quella relativa all'art. 87, diminuendone gli effetti soltanto in parte, non nella sua totalità.

Dico in parte, perchè coll'art. 87 della legge ora esistente, tutti i giovani, i quali hanno un fratello in 1ª categoria sono assegnati alla 3ª categoria; ed io propongo invece che i giovani esenti, per l'art. 87, dal servizio di 1ª categoria vengano a costituire la seconda parte della 2ª categoria; vale a dire che siano a disposizione del Governo per concorrere a formare, occorrendo, quel nucleo di 100 mila uomini di truppa di complemento di cui avremo bisogno al momento della dichiarazione di guerra, e di più per avere ancora una riserva, perchè certamente se ne avrebbe un numero maggiore.

Capisco benissimo che questo è un gravame che si viene ad imporre alle famiglie; ma io devo pur anche tutelare il buon ordinamento dell'esercito; e quando penso che questo beneficio dell'art. 87 non è concesso in seguito a domanda dei capi delle famiglie, ma di pieno diritto all'iscritto, mi pare che nello stesso modo che nel 1882 si è largheggiato in questa materia, oggi che abbiamo veduto gli inconvenienti che ne derivano, si possa farvi una piccola restrizione.

L'onor. Serafini avrebbe accennato ancora essere necessario di introdurre una modificazione, all'art. 11 del testo unico, il quale suona così:

« L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1ª categoria, ovvero alla prima ed alla seconda parte della 2ª categoria ».

Ora io prego l'onor. senatore Serafini di considerare che questo articolo si può dire già letta morta, inquantochè noi non abbiamo più di fatto una prima e una seconda parte di 2ª categoria, giacchè quando si è aumentato il con-

tingente annuo di leva, che si è portato cioè a 82,000 uomini, la 2ª categoria si è talmente rimpicciolita che non si è più divisa in due parti, come si faceva prima quando le classi di 1ª categoria erano di 60 o 65,000 uomini e si aveva una 2ª categoria composta di 42,000 uomini.

E non sarebbe neppure necessario, nè utile di citare quest'articolo nella legge attuale.

Accettando la modificazione dell'art. 87, tutti quelli cui sarà applicato andrebbero nella seconda parte della 2ª categoria, e per questi non avrebbe più valore l'estrazione a sorte.

L'art. 11 verrà ad essere poi modificato nel coordinamento che dovrà farsi di esso e di altri articoli col nuovo sistema che venisse approvato.

Un'altra modificazione mi pare proponesse l'onor. Serafini ed era quella relativa alla ritenenza.

Ma io lo prego di considerare che se noi introduciamo pure quest'aliquota dei renitenti, noi verremmo ancora a creare una ragione di deficienze nel contingente, verremo cioè a riprodurre - in proporzioni minori se vogliamo - quella deficienza che oggi vogliamo fare sparire. Oggi il principio che conviene stabilire è che sia possibile di avere tutto il contingente di leva che il Parlamento vota ogni anno, di averlo integralmente come viene stabilito dalla legge, e perciò noi prenderemo dagli iscritti validi tutti coloro di cui abbiamo bisogno per la 1ª categoria.

Per la 2ª rimarrà quello che rimarrà, senza però tener più conto dei renitenti.

Questo principio non viene a ferire gli interessi di alcuno, poichè il reparto viene fatto sull'aliquota di ogni circondario, in relazione della forza che vi è chiamata e che è ivi riconosciuta idonea.

Gli ottantaduemila uomini si ripartiscono in tal modo equamente per ogni circondario e per ogni mandamento, e così, ma così soltanto, non vi saranno mandamenti che offrano delle deficienze, quantunque il numero dei requisibili per le allargate esenzioni sia ridotto proprio ai minimi termini.

Con queste spiegazioni spero di aver persuaso il Senato a voler dare voto favorevole a questo progetto di legge.

Io so benissimo che contro questo art. 87 potrebbe sollevarsi una parte delle obiezioni a

cui accennava il senatore Cavallini, vale a dire che in una famiglia potrebbero trovarsi due giovani i quali possono essere chiamati l'uno nella 1ª e l'altro nella 2ª categoria. Ma se quello che appartiene alla prima categoria è chiamato immediatamente all'atto della mobilitazione, non è detto che lo sia quello della seconda parte della seconda categoria.

Per cui, se si avrà un po' di aggravio, questo non sarà poi tanto grande quanto forse si suppone.

Ad ogni modo, se sorgeranno difficoltà ad accettare intieramente questo art. 87, io potrò all'occorrenza proporre qualche modificazione. Ma se non sorgono difficoltà, io sarei lieto se il Senato volesse dare il suo voto favorevole al disegno di legge da me presentato.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto di Cosenza ».

Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza e a mandarlo al tempo stesso alla Commissione permanente di finanze, poichè si tratta di una legge che va messa senza ritardo in discussione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor presidente del Consiglio della presentazione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nella provincia di Cosenza.

L'onor. presidente del Consiglio prega il Senato di dichiarare di urgenza questo disegno di legge e di trasmetterlo alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Seguito della discussione del progetto di legge N. 1.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prendendo atto delle dichiarazioni che provano la buona disposizione del signor ministro della guerra, di avere in considerazione le avvertenze che sono state fatte in questa discussione intorno agli inconvenienti che deriverebbero da una applicazione letterale e rigida della legge che discutiamo; io mi permetto di rivolgere una preghiera all'onor. ministro ed al Senato.

Io desidero che l'onor. ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale, riesamini l'art. 87 per il quale l'iscritto che abbia un fratello in servizio di 1^a categoria, anzichè alla 3^a categoria, come oggi, verrebbe assegnato alla seconda parte della 2^a categoria; e veda di ovviare alle gravi ingiustizie che ne seguirebbero, e che, secondo me, non si limiterebbero a quelle accennate.

Difatti non è raro il caso in cui nella borghesia, e nella parte più popolare di essa, avvenga che in una famiglia, a picciola distanza di età l'uno dall'altro, si abbiano molti figli, tutti quanti capaci di soddisfare al servizio della leva.

Ora, non è soltanto la giustizia distributiva, a cui ha accennato l'Ufficio centrale, che verrebbe offesa, allorquando un padre di famiglia si vedesse prendere per il servizio militare entrambi i figli, mentre chi ne avesse un solo non ne sarebbe privato; ma sarebbe offesa anche la giustizia assoluta.

Non sono rarissimi poi i casi in cui nella stessa famiglia sono quattro o più fratelli. Ora, essendo la durata del servizio così lunga da rendere possibile che vengano chiamati in servizio successivamente quattro e perfino sei fratelli, l'uno dall'altro di un anno o poco più lontano, tutti costoro, e, quello ch'è più, con supremo danno dei genitori, corrono il rischio di venire chiamati tutti quanti e contemporaneamente in servizio attivo. Dico servizio attivo, perchè, data la contingenza della guerra, ad essa devono correre così gli arruolati alla 1^a come quelli arruolati alla 2^a categoria.

Ora, se per rispondere al bisogno del numero che occorre per fornire il contingente di 2^a categoria, che è stato danneggiato dalle condizioni delle leve passate in genere, ed in ispecie dall'emigrazione e dalla renitenza più sensibili in alcuni compartimenti o circondari; o se per altre ragioni, che io non discuto, imposte dalla contingenza politico-militare, si giudica

necessario che si escogiti un qualche mezzo per accrescere il contingente della 2^a categoria, si prendano per raggiungere il fine dei provvedimenti, ma si osservi la giustizia, e si evitino le maggiori perturbazioni nelle famiglie.

Onde io prego l'onor. ministro, se non di recedere dall'innovazione dell'art. 87, di accontentarsi in ogni caso di restringere la portata dell'articolo da lui proposto.

Le mie osservazioni mirano a concludere perchè voglia il Senato rinviare l'esame dell'accennato art. 87 all'Ufficio centrale, affinché coll'intervento dell'onor. signor ministro si prenda un qualche temperamento allo scopo di evitare gl'inconvenienti rilevati.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio il signor ministro della guerra delle spiegazioni che egli ebbe la compiacenza di fornirmi. Mi si permetta però alla mia volta di osservargli, che non mi paiono di troppo peso le due obiezioni che egli ha contrapposto al sistema che a me era sembrato preferibile, di chiedere cioè un maggiore contingente per la prima categoria, onde avere uomini a sua disposizione per riempire i quadri.

Egli ha eccepito:

1. che chiamando 85,000 uomini si apporrebbe un aggravio al bilancio dello Stato;

2. che si scemerebbe di troppo il contingente di seconda categoria, quello cioè della milizia mobile, già abbastanza ristretta, perchè di 20,000 soltanto.

Non sono io certamente quegli che verrà a propugnare una tesi la quale tenda menomamente ad aggravare il bilancio dello Stato, perchè se v'ha persona la quale sempre dal 1848 e man mano fino ad oggi si sia sempre preoccupata dello stato delle finanze, sono io certamente quella.

Ma altro è che il ministro della guerra abbia il diritto di fissare ad 85 mila il numero dei soldati che devono far parte della prima categoria, ed altro è che abbia l'obbligo di chiamarli tutti contemporaneamente a prestare il servizio militare.

I duemila cinquecento, i tremila di più, li terrà in serbo per chiamarli man mano, onde riempire i vuoti che si verificassero nella prima

categoria. Nessun aggravio adunque alle finanze nostre.

Veniamo all'altro obbietto, cioè che si scemerebbe di troppo il numero dei soldati appartenenti alla seconda categoria.

Neppure quest'obiezione mi persuaderebbe, perchè la differenza non si ridurrebbe che a 2000 o 2500 uomini, e perchè questi si sottrarrebbero dalla milizia mobile nel caso soltanto di bisogno e preferibilmente agli altri.

Col sistema, al quale ho accennato, e che mi astengo dal proporre, bastando a me di avervi chiamato l'attenzione del signor ministro, egli avrebbe quanto richiede e si eviterebbero gli aggravii che possano altrimenti colpire alcune famiglie dei nostri concittadini.

Mi rimetto alla indiscutibile competenza del signor ministro.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Debbo far notare al senatore Cavallini che la sua proposta non può essere accettata. Ed io confido che egli stesso lo riconoscerà.

Egli non può ignorare che è stabilito dalla legge fondamentale sul reclutamento che ogni anno il Parlamento deve determinare il contingente di uomini di 1^a categoria che deve venire sotto le armi per ciascuna leva; al quale effetto viene presentato ogni anno al Parlamento apposito disegno di legge. Ma questo numero di uomini non può essere arbitrario; è tassativo; e quando è stabilito un contingente di 82 mila uomini, 80 o 75 mila, sono altrettanti che devono essere di fatto designati, perchè questa cifra è quella che è riconosciuta necessaria per formare l'effettivo dell'esercito, tanto sul piede di pace che sul piede di guerra.

Ora invece, se si accettasse la proposta dell'onor. senatore Cavallini, di chiamare 85 mila uomini per lasciarne poi due o tre mila a casa, questa cifra diverrebbe una finzione, e si violerebbe la legge la quale stabilisce che quegli che non è assegnato alla 1^a categoria, che cioè non deve venire a percorrere sotto le armi la ferma di tre anni o di due anni, deve essere ascritto alla 2^a categoria.

D'altra parte io ho già accennato che anche chiamando un contingente di 85 mila uomini, se si mantenesse la ripartizione del contingente

come è adesso sulla base della media degli abili delle cinque classi precedenti, e non si modificasse la disposizione contenuta nell'art. 87, per la quale si aumentano ogni anno le assegnazioni alla 3^a categoria, le deficienze nel contingente di 1^a categoria andrebbero sempre aumentando.

L'onorevole senatore Cavallini dice: « Ma per gli uomini di 2^a categoria, se ce ne sarà, bene, se no, poco importa; ma non toccate a quello che esiste ».

Adagio, devo rispondergli, perchè, come l'onorevole Cavallini sa, quando si deve decretare la mobilitazione dell'esercito tutti gli uomini di 1^a categoria sono chiamati sotto le armi.

Ora, una volta mobilitato l'esercito, e non appena entrato in azione, si hanno subito nei primi combattimenti delle perdite. E se si calcola che un 10 almeno per cento può non venire sotto le armi, perchè chi è ammalato, chi ha emigrato, chi può trovarsi detenuto, è necessario riconoscere che sarà difficile avere ai depositi od ai distretti il numero sufficiente d'uomini per rimpiazzare quelle perdite. Nè si potrebbe ottenere ciò chiamando anticipatamente alla leva una classe, anzitutto per il gran lavoro che è necessario per compiere una leva, e poi per l'istruzione che dovrebbero ricevere i nuovi iscritti, mentre i nostri effettivi, in presenza del nemico, si troverebbero ridotti in una proporzione non piccola.

Io quindi mi permetto di rispondere che il sistema da lui proposto non sarebbe pratico, e non è conforme alle disposizioni tassative della legge, la quale vuole che ogni anno sia stabilito il numero dei giovani che debbano venire sotto le armi e non già che debbano rimanere a casa.

Rimane dunque la questione dell'art. 87, sulla quale hanno parlato i senatori Cavallini e Majorana-Calatabiano.

Ho detto già che con l'applicazione pura e semplice dell'articolo che si è proposto, ove cioè si assegnassero alla 2^a categoria tutti i giovani pei quali è ora stabilita dall'art. 87 l'assegnazione alla 3^a categoria, può darsi benissimo il caso che di due membri della stessa famiglia appartengano uno alla 1^a categoria e l'altro alla seconda parte della 2^a categoria, ciò che riuscirebbe, certo, poco gradito a coloro che verrebbero ad essere colpiti da questa disposizione.

Però, ove per questa eventualità la proposta fatta trovi opposizione in Senato, io stesso mi permetto di proporre un emendamento, onde diminuire la gravità di questa disposizione, e l'emendamento sarebbe che invece dell'art. 87, quale è proposto, e pel quale dovrebbero essere assegnati alla seconda parte della 2ª categoria tutti coloro che hanno un fratello ascritto alla 1ª categoria, si dicesse invece:

« È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

« 1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente;

« 2. Non risulti servire nella qualità di volontario;

« 3. ecc., ecc. ».

Con questa disposizione si lascerebbe sussistere il principio dell'assegnazione alla 3ª categoria dello iscritto che abbia un fratello ascritto alla 1ª categoria; ma mentre in oggi l'iscritto gode di tale beneficio tanto se il fratello di 1ª categoria è ascritto allo esercito permanente come se è ascritto alla milizia mobile od alla milizia territoriale, col nuovo articolo proposto invece, l'iscritto non vi avrebbe diritto se non nel caso che il fratello di 1ª categoria sia ascritto allo esercito permanente, vale a dire per i primi otto o nove anni della ferma temporanea, o comunque, durante il tempo in cui il fratello si trova sotto le armi.

Pare a me che con questo emendamento si potrebbero contentare i desideri espressi dagli onorevoli preopinanti, e questa sarebbe la proposta, che, se incontrasse il favore dell'Ufficio centrale, sottoporrei all'approvazione del Senato.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Le prime considerazioni sull'art. 87 essendo per l'appunto partite dalla maggioranza della Commissione, essa vede con piacere che il ministro su questo punto è disposto a venire ad una specie di transazione nell'interesse delle famiglie che hanno figli sottoposti alla leva. Ma bisognerebbe che la Commissione esaminasse l'emendamento dell'onor. ministro, onde farsi un criterio esatto,

specialmente sulle sue conseguenze. In genere è una concessione larga fatta ai desideri espressi qui, in Senato; ma, ripeto, e per la redazione, e per le conseguenze, bisognerebbe che la Commissione lo studiasse. Quindi si potrebbe lasciare sospeso questo comma dell'art. 1, che riguarda la modificazione dell'art. 87, e appena lo avremo esaminato diremo la nostra opinione; intanto si potrebbe continuare la discussione.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà a che l'Ufficio centrale possa esaminare la mia nuova proposta, per effetto della quale bisognerà portare modificazioni anche ad altri articoli, ma desidererei che non si sospendesse, se possibile, la discussione per coordinarlo agli altri articoli dei quali potrò dare la indicazione.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Io debbo ringraziare l'onorevole ministro per la cortese risposta che mi ha data, quantunque non abbia creduto di accettare nessuna delle mie proposte.

A me pare proprio che l'art. 11 vada modificato in quanto che la seconda parte del contingente, secondo il nuovo testo unico verrà costituito dagli esentati a termine dell'art. 87; mentre secondo l'art. 11 del testo unico vigente sarebbe costituito in parte anche con l'estrazione a sorte, e ciò in opposizione del nuovo art. 8, ove chiaramente è detto che costituiscono la prima parte della 2ª categoria tutti quelli che sopravanzano alla 1ª categoria e che non sono assegnati alla 3ª, ovvero alla seconda parte della 2ª categoria in applicazione del nuovo art. 87.

Ad ogni modo l'onor. ministro non crede di accettare la mia proposta ed io non insisto.

In quando alla seconda parte dell'art. 9, quella relativa all'intervento anche dei renitenti, secondo la proporzione indicata dal 2º comma dell'articolo stesso, l'onor. ministro dice che ad ogni modo non grava quei circondari che hanno pochi renitenti.

Io credo che effettivamente l'aggravio ci sia, e non piccolo, perchè mettendo, ad esempio, il contingente di 1ª categoria ad 80 mila uomini, se i disponibili sono 100 mila senza i renitenti

e 106 mila con i renitenti, l'aggravio sarà maggiore nel primo caso segnatamente per i circondari che danno pochissimi renitenti, come ad esempio: Siena, Cesena, Pesaro, Lugo. È ben naturale, ad esempio, che a Cesena, a Lugo, Pesaro, ecc., toccheranno tre o quattro individui di più in 1^a categoria non ammettendo i renitenti; e così dicasi per vari altri circondari. Più sono i disponibili e minore è il per cento degli assegnati alla 1^a categoria.

A me pare non completamente esatto quindi ciò che diceva l'onor. ministro; ad ogni modo comprendo come a lui interessi di avere il contingente completo. Egli domanda 82 mila uomini, per esempio, e li vuole tutti! Avranno fortuna quei circondari, come Genova e Napoli, che danno il maggior contingente alla renitenza e trovano altri circondari ossequenti alle leggi di leva che pagano per loro! E così non è a meravigliarsi che la renitenza vada aumentando.

Contuttociò non insisto nella mia proposta.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Serafini ha concluso benissimo: il ministro della guerra ha bisogno del suo contingente completo; e per essere completo non si può tener conto dei renitenti nella cifra che deve servir di base pel riparto. Certo è che questa renitenza va aumentando; ma ciò avviene non per effetto della legge di leva, ma pel fatto della emigrazione. Il Senato non ignora probabilmente che io ho dovuto promuovere recentemente un decreto reale per mettere un freno, nei limiti della legge, a questa emigrazione.

Gli iscritti di leva, per esempio, non possono emigrare se non hanno l'autorizzazione dell'autorità politica, dei prefetti. Ho richiamato l'attenzione dei prefetti a non rilasciare il *nulla osta* così facilmente agli iscritti di leva. Anche per gli uomini che sono in congedo illimitato è prescritto il *nulla osta* del comandante del distretto, ed anche a quegli ho dato istruzioni nello stesso senso che ai prefetti.

Citerò una cifra.

Risulta, per esempio, che nell'anno passato emigrarono 26,000 uomini di 1^a categoria col'autorizzazione dell'autorità militare; mi risulta

pure che ve ne sono altrettanti all'estero senza l'autorizzazione necessaria.

Come vede il Senato, è una questione molto grave; inquantochè se dovesse aumentare l'emigrazione e se si dovesse fare una chiamata sotto le armi, le deficienze nelle varie classi sarebbero grandissime.

Io spero anzi - per continuare a rispondere all'onor. Serafini - che il togliere quella aliquota di renitenti, varrà a far sì che coloro che sono interessati cercheranno di persuadere i loro conterranei, i loro compaesani, a non dare un carico che loro spetterebbe qualora questa renitenza si moltiplicasse; e ciò potrebbe essere come un freno morale, giacchè sarebbe un po' difficile stabilirne uno materiale veramente efficace.

Ritorno ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Serafini all'art. 11.

Se ho ben compreso, l'onor. Serafini chiama l'attenzione su quest'art. 11 che egli asserisce dovrebbe essere modificato, giacchè non essendovi più ora la prima e seconda parte della 2^a categoria, bisognerebbe sopprimere dette parole e dire semplicemente, che l'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui alla 1^a categoria, ovvero alla 2^a categoria.

Se è questo l'emendamento che egli propone, allora si può benissimo accettare...

Senatore SERAFINI. È precisamente questo.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*... Allora l'emendamento si può accettare perchè non c'è più la divisione delle due parti della 2^a categoria. Sebbene a me sembri non necessario allargare il numero degli articoli che si modificano con la presente legge, mentre, come ho detto, vari altri articoli dovranno essere coordinati coi nuovi.

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Torre ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE F. Io non fo che una osservazione soltanto all'onor. senatore Serafini, che cioè l'art. 11 attuale non va modificato, come egli crede. Una volta che la Giunta ed il Senato hanno accettato l'emendamento del ministro sull'art. 87, rimane intatto l'art. 8 del testo unico attuale, e quindi anche l'art. 11 che all'art. 8 si riferisce. L'art. 8 nello stabilire che tutti coloro i quali sopravanzano al contin-

gente di 1ª categoria debbono far parte della 2ª, soggiunge che essa si divide in due parti; e con ciò intende di dare facoltà al ministro, se questa 2ª categoria sia molto numerosa (di 40 o 50 mila uomini), di chiamarne sotto le armi una parte, per esempio, per due o tre mesi e l'altra parte per un mese.

È questione di bilancio, non ha che fare con nient'altro.

Le due parti di cui parla l'art. 11 sono le medesime due parti della 2ª categoria di cui parla l'art. 8. E poichè, come ho detto, l'art. 8 rimane inalterato, nessuna ragione vi sarebbe che l'art. 11 dovesse essere modificato.

Ecco quello che volevo dire, cioè che questi due articoli 8 ed 11 dell'attuale testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito non dovendo far parte delle modificazioni proposte nel progetto ministeriale, non vanno soggetti a modificazione alcuna, ciò che avrebbe potuto aver luogo se il primo di questi articoli, cioè l'8, fosse stato accettato quale era stato proposto in relazione all'art. 87, giacchè in tal caso l'articolo 11 avrebbe dovuto essere coordinato e modificato nel senso indicato dall'onor. senatore Serafini.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Il signor ministro ha accettato l'emendamento da me proposto, ma l'onor. Torre, più ministeriale dello stesso ministro, lo respinge. Io dico però che dietro le dichiarazioni del signor ministro è evidente che questa 2ª categoria, che ci viene dall'estrazione a sorte, è così tenue che si è costretti a ricorrere a modificare l'art. 87 e far passare gli esentati (circa 30 mila all'anno) in 2ª categoria; i quali formando la seconda parte della 2ª categoria, è evidente che quelli provenienti dall'estrazione a sorte e che cadono nella 2ª categoria debbano formarne la prima parte; tanto più che ciò è coerente al nuovo art. 8, ove non si fa menzione di seconda parte di 2ª categoria, come nel vigente art. 8. Io pertanto confido che avendo accettato l'emendamento il signor ministro, lo accetterà anche la Commissione.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Mi pare che qui si faccia una questione di parole. Il

fatto è questo: che oggi il contingente annuo di leva è portato a 82,000 uomini. Il numero di quelli che rimangono in seconda categoria è ridotto a 18 o 20 mila. Dunque non c'è più ragione di dividere in prima e seconda parte la seconda categoria, perchè il numero è così esiguo, che non ci sarebbe la convenienza di farlo.

Nella sostanza l'onorevole Serafini può aver ragione, perchè il fatto ci dà una cifra minima di seconda categoria. Il lasciar quella divisione della 2ª categoria sarebbe una superfetazione, ma non nuoce ad alcuno, e sarà tolta, se occorre, nel coordinamento del testo unico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Ringrazio anzitutto l'onorevole ministro della sua cortesia e dichiaro che accetto il temperamento da esso proposto, beninteso con facoltà all'Ufficio centrale di coordinarlo, ove occorra, colle altre disposizioni del progetto di legge. E giacchè ho la parola, se l'onorevolissimo nostro presidente me lo permette, vorrei accennare qui ad un inconveniente, che pur troppo si verifica spesso in talune località.

Dio mi guardi dal voler elevare il ben che minimo dubbio sulla capacità ed onestà dei Consigli di leva; io accenno solo ad un fatto che in talune località si verifica e grandemente si deplora, un fatto che è un vero scandalo.

Avviene che giovani apparentemente robustissimi, e dirò che, infatti, sono realmente tali, appaiono qualche giorno, qualche settimana, qualche mese prima, affetti da una o da un'altra indisposizione: presentansi alla leva e sono dichiarati inabili, ma poco dopo ritornano in floridissima salute, si godono l'esenzione dalla leva, e colla loro frode recano gravissimo pregiudizio agli altri coscritti, che in loro vece vengono arruolati nell'esercito.

Ho detto. Il fatto è incontestabile. Prego il signor ministro a provvedere secondo la sua onestà e giustizia, con quelle aggiunte anche quando, per avventura, ne fosse il caso, al regolamento intorno ai difetti fisici, che fanno luogo all'esenzione.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Certo

è che le osservazioni fatte dall'onor. senatore Cavallini meritano tutta l'attenzione del Governo.

Io però posso assicurarlo che per parte del Ministero della guerra, il quale ha dall'art. 85 della legge sul reclutamento speciali facoltà a questo riguardo, si veglia attentamente ad evitare tutti gli abusi che possono manifestarsi; ma certamente dove sono degli uomini è facile che si commettano degli abusi, degli errori.

Non so se l'osservazione che egli ha fatto veramente si colleghi all'elenco delle imperfezioni, perchè esso stabilisce ben chiaramente quali sono le imperfezioni che danno diritto alla riforma. Ad ogni modo io posso assicurare l'onor. senatore Cavallini che rivolgerò la maggiore mia attenzione sull'inconveniente da lui accennato, e, se fosse necessario di arrecare qualche modificazione a quell'elenco delle imperfezioni o fosse necessario di dare qualche istruzione necessaria in proposito, mi farò un dovere di coscienza di darle, perchè è certo che il vantaggio fatto subdolamente ad un individuo arreca danno ad un terzo.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. L'Ufficio centrale, preso cognizione delle modificazioni proposte dal signor ministro, può accettarle senz'altro, non avendo bisogno di fare su queste ulteriori studi. Si tratta semplicemente di lasciare l'art. 87 della legge attuale con la modificazione al n. 1°: « Si trovi a far parte dell'esercito permanente.. ». Tutto il resto non è che una conseguenza di questa mutazione.

Epperò la citazione dell'art. 8 non ha più ragione di esistere nella legge.

L'art. 95 non è più da abrogarsi.

Sono poi da farsi negli altri articoli le diverse variazioni. Dove si diceva: « prima o seconda parte della 2ª categoria », dirsi semplicemente « 2ª categoria ». Sono cose facili a farsi durante la votazione degli articoli.

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di mandarmi queste modificazioni?

Il signor ministro della guerra aveva proposto all'articolo 87 della legge vigente sul reclutamento la seguente modificazione:

« È assegnato alla seconda parte della se-

conda categoria l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, purchè quest'ultimo:

« 1° Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

« 2° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace ».

Questo è il testo in discussione.

Ora l'onorevole ministro proporrebbe di sostituire a ciò che io ho letto, ciò che segue:

« È parimente esente dal servizio di prima e seconda categoria ed è assegnato alla terza l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purchè:

« 1° Si trovi a far parte dell'esercito permanente;

« 2° Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso prescritto dall'articolo 115;

« 3° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace ».

Questa modificazione, ove fosse accettata dal Senato, trarrebbe seco queste conseguenze.

1° Si dovrebbero eliminare tutte le modificazioni che si proponevano dal ministro all'articolo 8 della legge vigente sul reclutamento, cioè, dovrebbe rimanere l'art. 8 come è scritto nella legge attuale del reclutamento;

2° Cancellare dagli articoli 9, 60, 68 e 75 le parole che hanno relazione alla distinzione della 2ª categoria in prima e seconda parte, e dire semplicemente: « 2ª categoria », senza dire 1ª e 2ª parte della 2ª categoria;

3° Nell'art. 1 del progetto che stiamo discutendo, non avrebbe più conseguentemente ragione di essere citata la modificazione all'art. 8;

4° Nell'art. 2 del testo di legge che stiamo discutendo si dovrebbe togliere la citazione che si fa dell'art. 95 e citare solo l'art. 74.

Queste sono le modificazioni che derivano dall'emendamento proposto dall'onorevole ministro della guerra all'art. 87.

Chiedo ora all'Ufficio centrale se accetta queste modificazioni.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. L'Ufficio centrale le accetta.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti in questo ordine:

Prima voteremo l'emendamento all'art. 87; poi voteremo gli emendamenti o modificazioni che ne derivano agli articoli 9, 60, 68 e 75.

Rileggo l'art. 87, come è stato emendato:

Art. 87. — È parimenti esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1° Si trovi a far parte dell'esercito permanente;

2° Non risulti servire nella qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 115;

3° Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

In seguito a questa votazione l'art. 8 della legge vigente sul reclutamento non dovrà, come dicevo, essere modificato come si proponeva.

Ora verremo all'art. 9. Rileggo l'articolo modificato:

Art. 9. — Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli inscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria per ragione del numero estratto.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 69 va modificato al penultimo comma, poichè quivi soltanto si parla delle *parti* della seconda categoria, poichè dice: « Tutti i rimanenti capilista ed iscritti non compresi nella prima categoria saranno assegnati alla prima parte della seconda categoria, ecc. ».

Qui converrà dire semplicemente « alla seconda categoria ».

Chi approva la soppressione delle parole « prima parte della », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Così l'art. 68, ove è detto: « ovvero in seguito a ricorso contro decisioni del Consiglio di leva siano stati trasferiti alla terza cate-

goria, od alla seconda parte della seconda categoria », vanno soppresse le parole « od alla seconda parte della seconda categoria ».

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TORRE F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TORRE F. Nell'ultimo comma dello stesso art. 68 va fatta ancora una piccola modificazione, ossia dovrebbero sopprimersi le parole « della prima parte » che precedono quelle « della 2ª categoria ».

PRESIDENTE. Dunque in luogo di dire « della prima parte della 2ª categoria », si direbbe solo « della 2ª categoria ».

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche l'art. 75 va modificato surrogando alle parole « nella 1ª categoria e nella 1ª parte della 2ª categoria » queste altre « nella 1ª e nella 2ª categoria ».

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora dunque porrò ai voti l'art. 1 col quale sono approvati gli articoli della vigente legge sul reclutamento testè emendati.

Come conseguenza prima metto ai voti la soppressione della citazione dell'art. 8 nell'articolo 1, dovendo, come è stato avvertito, l'articolo 8 rimanere immutato.

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 1 che rileggo.

Art. 1.

All'art. 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª), quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1464 (serie 3ª), come pure agli articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

Gli articoli da sostituirsi a quelli della legge vigente, coi relativi emendamenti, saranno colla accettazione dell'art. 1 approvati.

Chi approva l'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Gli articoli 74 e 95 del predetto testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito sono abrogati.

A questo articolo l'onorevole ministro propone che in luogo di dire: « Gli articoli 74 e 75 », si dica: « L'art. 74 » e si sopprima il 95.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 2 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Al su ripetuto testo unico sono aggiunti i seguenti due articoli, dei quali il primo prenderà posto dopo l'art. 29 di esso testo unico, ed il secondo prenderà il posto dell'abrogato art. 74 di sopra indicato.

Art. 30. — La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1^a categoria.

Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Art. 74. — Chiusa la sessione dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli iscritti ed intervenuto che sia il regio de-

creto di cui all'art. 9, i prefetti ed i sottoprefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1^a categoria, a senso del successivo art. 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola sull'art. 3 testè letto, lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà dichiarato il discarico finale della leva sulla classe dei nati nel 1867.

Pongo ai voti quest'art. 4. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Proroga della facoltà concessa ai comuni dagli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3^a;

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Provvedimenti per gli asili infantili.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).